

COMUNE DI SILEA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

adottato con:

deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15.02.1999

e successivamente modificato con:

deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.09.1999

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizione del servizio

1. Per servizio di noleggio autobus con conducente si intende quello che viene espletato con autobus stazionanti a disposizione degli avventori nelle rispettive rimesse, riconosciuti idonei a tal uso dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Articolo 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme Comunitarie in materia. In particolare dall'art. 85 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni, dal D.M. 20.12.1991 n. 448, dalla L.R. 30.10.1998 n. 25, nonché dal P.C.R. 19.11.1997 n. 124.
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1, lett. b), nonché dagli artt. 85 e 93 del predetto Nuovo Codice della Strada.

Art. 3

Condizioni di esercizio

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, all'esatta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, nonché al rispetto delle norme di legge e regolamenti relativi al trasporto di persone su strada.
2. Il numero delle autorizzazioni è stabilito dal Consiglio Comunale ed è approvato dalla Provincia di Treviso.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

5. Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "noleggio" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune; i mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con riprodotti, ai lati, gli stemmi della Regione e del Comune.
6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi, nonché le certificazioni e la dichiarazione di cui all'art. 16, comma 6, del D.M. n. 448/1991 e la copia del libretto di lavoro relativo ai dipendenti. L'elenco è allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici ed il numero di posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Articolo 4

Determinazione del numero degli autobus da adibire al servizio

1. Il Consiglio comunale, con proprio atto, stabilisce il numero di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente di autobus da rilasciare, nei limiti previsti dai criteri regionali.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate d'intesa tra più Comuni, la cui popolazione non superi la soglia minima prevista, secondo le forme associative e di cooperazione stabilite dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Oltre al contingente stabilito, ai sensi della legge regionale n. 46/94, potranno essere rilasciate specifiche autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo o per disabili. Tali autorizzazioni non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.

TITOLO II – CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 5

Requisiti e titoli per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus

1. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Idoneità alla professione acquisita ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.

Il requisito dell'idoneità morale è definito dall'art. 4 del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dall'art. 5 del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448. Le modalità di certificazione dell'idoneità finanziaria sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus;

- b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio.

TITOLO III – COMMISSIONE COMUNALE

Articolo 6

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione così composta:
 - a) dal dirigente dell'Ufficio attività produttive in funzione di Presidente (o suo delegato);
 - b) dal Comandante o da altro membro della Polizia municipale;
 - c) da n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
 - e) da un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) da un rappresentante del settore trasporti della Provincia competente per territorio.

Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del servizio competente o da un suo delegato, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, la Giunta Comunale, qualora non pervenissero le designazioni anzidette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, provvede ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri tra i titolari di imprese artigiane di categoria oppure scegliendoli tra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani, delle organizzazioni sindacali e degli utenti.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Titolo IV, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 8;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 10 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. Gli autobus possono essere sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte della commissione, che è tenuta ad accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati in base alle disposizioni vigenti agli uffici della Motorizzazione Civile.
6. Nel corso del servizio la commissione può sottoporre al controllo gli autobus adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.
7. Qualora gli autobus non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dalla commissione, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza, la commissione può proporre alla giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione.
8. La Commissione inoltre procede alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dell'utenza in merito a disservizi riscontrati.
9. La Commissione dura in carica cinque anni.
10. Previa apposita convenzione tra Comuni ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142/1990, in luogo della Commissione Consultiva Comunale può essere istituita una Commissione Consultiva Intercomunale, nella quale il Comune sarà rappresentato secondo quanto previsto nella convenzione stessa.
11. Nei casi previsti al comma 3 del precedente articolo 4, per l'assegnazione delle autorizzazioni si procede tramite una Commissione strutturata per numero e per

rappresentanza come indicato nel presente articolo ma con componenti designati dai sindaci dei Comuni convenzionati.

TITOLO IV – L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

Articolo 7

Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base alla graduatoria derivante dall’espletamento del bando di concorso pubblico per titoli, quando se ne verifichi disponibilità.
2. Il bando è indetto dalla Giunta Comunale, entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Il bando è pubblicato all’Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Articolo 8

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell’apposita Commissione di cui all’art. 6;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Articolo 9

Domanda per ottenere l’autorizzazione a svolgere il servizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio autobus con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate secondo i criteri di cui all’articolo 4.
2. Chi intenda ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Comune a seguito di pubblicazione di apposito bando di gara. Possono chiedere il rilascio dell’autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.
3. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell’impresa e

le eventuali unità locali; se non posseduti all'atto della domanda possono essere dichiarati come impegni ad acquisirli prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:
 - a) possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20.12.1991, n. 448;
 - b) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità europea e residenza in Italia;
 - c) disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede, o filiale, o recapito affidabile, o agenzia presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio; se non posseduta all'inizio può essere dichiarata come impegno ad acquisirla dopo l'assegnazione e prima del rilascio dell'autorizzazione;
 - d) autorimessa dell'autobus. L'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del Comune autorizzante; se non posseduta all'atto della domanda può essere dichiarata come impegno ad acquisirla dopo l'assegnazione e prima del rilascio dell'autorizzazione;
 - e) impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - f) numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale;
 - g) non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di qualsiasi Comune;
 - h) eventuali titoli oggetto di valutazione ai sensi del presente regolamento.

5. Se trattasi di società occorre attestare in aggiunta:
 - a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio;
 - b) numero e qualifica del personale che s'intende adibire al servizio;
 - c) idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi. Tale condizione dovrà essere dimostrata di anno in anno all'ufficio competente.

6. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:
 - a) elenco soci;
 - b) elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.

7. Alla domanda dovrà essere allegata, in originale o copia autenticata, la documentazione comprovante la sussistenza dei titoli dichiarati.

Articolo 10

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio autobus, la Commissione di cui all'art. 6 procede alla valutazione dei seguenti titoli cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) per anzianità di presenza operativa nel settore dell'impresa di autonoleggio: punti 1 ogni anno di anzianità fino ad un massimo di punti 3;
 - b) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3;
 - c) per l'organizzazione aziendale: punti 0,25 per ogni dipendente con un massimo di punti 2;
 - d) per l'esistenza ed il numero di uffici aperti al pubblico: punti 1 per ogni ufficio fino ad un massimo di punti 2,
 - e) essere soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati raggiungano lo stesso punteggio, l'autorizzazione è assegnata alla ditta che vanta la maggiore anzianità (desumibile dalla misura camerale) nell'attività di trasporto di persone con autobus (noleggio).

Articolo 11

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione, inizio del servizio

1. La Giunta comunale, approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 6. Il Responsabile del servizio provvede, in base alla graduatoria, alla comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione all'avente diritto.
2. Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda ed in particolare:
 - a) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo con i relativi dati identificativi compreso il numero di telaio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
 - b) disponibilità di una sede o di una unità locale nel territorio comunale;
 - c) disponibilità di una rimessa.
3. Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.
4. All'acquisizione di tutta la documentazione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione contestualmente al rilascio del nulla osta all'immatricolazione del relativo mezzo.

5. Entro 30 giorni dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio presentando all'Ufficio Comunale competente i seguenti documenti:
 - a) copia della carta di circolazione del veicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione, per uso noleggio;
 - b) certificato di abilitazione professionale tipo Kd. degli addetti alla guida.
6. L'Ufficio comunale competente provvederà immediatamente ad annotare nell'autorizzazione i dati identificativi del veicolo (targa) e successivamente provvederà ad acquisire certificato del Registro imprese per l'esercizio del trasporto mediante noleggio da rimessa.

Articolo 12

Cause di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione

1. Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:
 - a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale;
 - b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Articolo 13

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità di anni 5 (cinque) ed è rinnovabile a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, entro la fine del mese di febbraio. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 14 Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto stesso, diverso dall'erede, cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
4. Il subentrante dovrà iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data di annotazione sull'autorizzazione del trasferimento con le modalità di cui al precedente art. 11.
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione nel Comune.

TITOLO V – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 15 Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi caratteristiche definite dal Consiglio Comunale.

Articolo 16 Distrazione dell'autobus

1. Per l'eventuale impiego del mezzo in un servizio diverso dal noleggio con conducente è necessario acquisire apposita nulla osta da parte dell'Ufficio competente presentando motivata richiesta.

Articolo 17 Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di polizia urbana, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore, al competente Ufficio Comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione, nonché copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - j) comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare relativa annotazione sul documento autorizzatorio;
 - k) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi controllo che l'autorità comunale riterrà necessario disporre.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - c) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Articolo 18 **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
- a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Articolo 19 **Personale di guida e collaboratori familiari**

1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (Kd) secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Articolo 20 **Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 21

Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 22

Cronotachigrafo / contachilometri

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727.
2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente e il competente ufficio comunale.

Articolo 23

Impiego di tecnologie innovative

1. Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

Articolo 24

Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite annualmente in base ai costi economici medi dei servizi effettuati, tenendo conto della natura e della durata degli stessi nonché delle caratteristiche e dei tipi di autobus utilizzati nell'esercizio stesso. Ciò allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative nel regolare esercizio dell'attività di noleggio.
2. Le tariffe applicate devono essere affisse negli uffici delle aziende e saranno depositate presso le camere di commercio su iniziativa delle organizzazioni locali di categoria.
3. La commissione di cui all'art. 6 ha la facoltà di verificare la rispondenza delle tariffe praticate nell'esercizio dell'attività di noleggio dagli intestatari delle autorizzazioni comunali.
4. Qualora la commissione riscontri il mancato rispetto delle tariffe di cui al primo comma, provvede a richiamare l'intestatario dell'autorizzazione; dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre alla Giunta comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 25
Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal responsabile del servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento attività di noleggio purché in migliore stato d'uso, eventualmente da verificarsi da parte della commissione di cui all'articolo 6.
2. In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

Articolo 26
Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 27
Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano l'Ufficio competente sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio a cui indirizzare i reclami.

TITOLO VI – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DEL TITOLO

Articolo 28
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, è adottato dal funzionario responsabile sentita la commissione di cui all'art. 6, eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 29

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata a seguito di deliberazione della Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 6 eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso un'ulteriore infrazione;
 - b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
 - c) quando l'attività è esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto, come da articolo 9, comma 5, lett. c);
 - d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito a uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
 - g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
 - h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
 - i) quando sia stata intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - l) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Articolo 30

Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione è disposta dal funzionario responsabile nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito all'articolo 11;
 - b) per decorrenza del termine annuale stabilito all'articolo 13;
 - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni, a meno che tale interruzione autorizzata dal responsabile del servizio non sia dovuta a un'eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;
 - d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
 - e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
 - f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni previa l'autorizzazione di cui all'articolo 25;
 - g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto all'articolo 14.

Articolo 31
Rimborso tributi

1. In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, all'intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.

Articolo 32
Comunicazioni

1. Della rinuncia, sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione va data apposita comunicazione agli Uffici della Motorizzazione civile, nonché alla Provincia – Ufficio Trasporti.

TITOLO VII – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 33
Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 34
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità previste dagli artt. 106 e 107 del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, di seguito indicata, per le seguenti violazioni:
 - a) L. 100.000 per violazione dell'art. 3, comma 4, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) L. 100.000 per violazione dell'art. 3, comma 5, relativa alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
 - c) L. 200.000 per violazione degli obblighi di cui all'art. 17, comma 1, punti d), g), h) ed i);
 - d) L. 200.000 per mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 17, comma 2, punti da a) a g);
 - e) L. 100.000 per mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 18, comma 1, punto a);
 - f) L. 200.000 per mancata segnalazione di guasti al contachilometri e al cronotachigrafo, così come previsto dall'art. 22, comma 2;

- g) L. 200.000 per mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 27 comma 2.
3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2 in relazione a rivalutazione generale di altre sanzioni amministrative.

Articolo 35
Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale, allegando il titolo.

Articolo 36
Procedure per le sanzioni

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica;
2. In caso di rigetto delle giustificazioni l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

Indice

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Definizione del servizio
Art. 2	Disciplina del servizio
Art. 3	Condizioni di esercizio
Art. 4	Determinazione del numero degli autobus da adibire al servizio
TITOLO II	CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Art. 5	Requisiti e titoli per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus
TITOLO III	COMMISSIONE COMUNALE
Art. 6	Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni
TITOLO IV	L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
Art. 7	Assegnazione delle autorizzazioni
Art. 8	Contenuti del bando
Art. 9	Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio
Art. 10	Titoli oggetto di valutazione
Art. 11	Procedure per il rilascio dell'autorizzazione, inizio del servizio
Art. 12	Cause di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione
Art. 13	Validità dell'autorizzazione
Art. 14	Trasferibilità dell'autorizzazione
TITOLO V	L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 15	Caratteristiche degli autobus
Art. 16	Distrazione dell'autobus
Art. 17	Comportamento del noleggiatore durante il servizio
Art. 18	Comportamento degli utenti
Art. 19	Personale di guida e collaboratori familiari
Art. 20	Interruzione del trasporto
Art. 21	Trasporto handicappati
Art. 22	Cronotachigrafo / contachilometri
Art. 23	Impiego di tecnologie innovative
Art. 24	Tariffe
Art. 25	Sostituzione dell'autoveicolo
Art. 26	Responsabilità nell'esercizio
Art. 27	Reclami
TITOLO VI	SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DEL TITOLO
Art. 28	Sospensione dell'autorizzazione
Art. 29	Revoca dell'autorizzazione
Art. 30	Decadenza dell'autorizzazione
Art. 31	Rimborso tributi
Art. 32	Comunicazioni
TITOLO VII	VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 33	Addetti alla vigilanza
Art. 34	Sanzioni
Art. 35	Rinuncia all'autorizzazione
Art. 36	Procedure per le sanzioni